

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4857 del 13/09/2017
Oggetto	PC17A0056 Concessione per uso irrigazione agricola a favore del Consorzio di Bonifica di Piacenza, C.F. 91096830335. Area di intervento: loc. Vigostano nel comune di Castell'Arquato (PC), torrente Chiavenna
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5031 del 13/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;

- il Decreto n. 149 del 04/08/2017 della Regione Emilia-Romagna “crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e Piacenza (OCDPC n. 468/2017). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile”,
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano- c.d. “Direttiva Derivazioni”);
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, *ex d.m. 31 luglio 2015*, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del *d.m. 31 luglio 2015*);

- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la determinazione dirigenziale 21 aprile 2017, n. 353 (Avocazione *ad interim* in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni);

DATO ATTO che con domanda PGDG/2017/7984 del 26/07/2017, il Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Valnure n. 3, 29122 – Piacenza, ha depositato la domanda di concessione di acque pubbliche superficiali dal Torrente Chiavenna (C.I. 011200000000 3 ER), nel comune di Castell'Arquato (PC), località Vigostano ai fini di esercitare un prelievo dalle seguenti caratteristiche:

- coordinate punto di presa: ED50 UTM32 X: 566155, Y 4972154;
- ubicazione punto di presa: Comune di Castell'Arquato, località Vigostano, su terreno demaniale antistante il fg. n. 5, mapp. n. 105 e 18;
- opera di presa: opera mobile costituita da generatore e elettropompa equipaggiata con elettropompa sommersa trifase della potenza di 4,1 Kw e prevalenza di 12 m;
- portata media di prelievo: 10 l/s;
- portata massima di prelievo: 20 l/s;
- volume annuo richiesto: 64.800 mc/a;
- uso: irrigazione agricola di 37,68 ha;
- descrizione opere: la pompa verrà collegata con la rete irrigua consortile esistente in sponda destra idraulica dal torrente Chiavenna, mediante tubazione provvisoria non interrata della lunghezza di 150-200 m posta in prossimità della viabilità esistente.

DATO ATTO che:

- la domanda di concessione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.R. n. 41/2001, è stata pubblicata sul BURERT n. 234 del 09/08/2017;
- in base all'istruttoria svolta, le opere di derivazione risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;
- essendo l'importo del canone annuale di concessione pari all'importo minimo iscrivibile a ruolo, il pagamento dello stesso non è frazionabile per anno e deve pertanto essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, per un importo totale pari ad euro 240,00;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da rispettare il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO PERTANTO che il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da rispettare in ogni condizione idrologica del tratto di torrente Chiavenna interessato dalla derivazione (C.I. n. 011200000000 3 ER) debba essere fissato ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015, come segue:

- 0,09 mc/sec nel periodo invernale (dall'1 ottobre al 30 aprile)
- 0,06 mc/sec nel periodo estivo (dall'1 maggio al 30 settembre),

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- come prescritto dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con nota protocollata al n. PGDG/2017/8979 del 24/08/2017, è stata rilevata la compatibilità ambientale con il Piano di

Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015 in applicazione ai criteri della Direttiva Derivazioni definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con nota prot. n. 354/5.2 del 25/01/2016;

- le quantità idriche sono compatibili con il reale fabbisogno idrico delle colture ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;
- le tecniche irrigue praticate sono caratterizzate da un livello di efficienza elevato e sono volte effettivamente al risparmio idrico, in base alla D.G.R. n. 2254/2016;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO:

- che è stata convocata apposita Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 e ss. della l. n. 241/1990 per il giorno 25/08/2017, alla quale sono stati convocati l'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po e la Provincia di Piacenza;
- che la Provincia di Piacenza, risultata assente alla predetta Conferenza di Servizi, ha fatto pervenire parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato N5 del vigente PTCP “Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica”. In particolare si segnala il punto n. 3 (3.1) “Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale” che fa riferimento al titolo IV CAPO 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005 (misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale) (PGDG/2017/8874 del 23/08/2017);

- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio Area Affluenti Po, risultata assente alla predetta Conferenza di Servizi, ha emesso il nulla osta al rilascio della concessione in oggetto in quanto compatibile con l’assetto idraulico, non essendo desumibile dalla documentazione trasmessa né la realizzazione di opere fisse né alcuna alterazione degli alvei (PGDG/2017/8868 del 23/08/2017);
- che l’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, risultata assente alla predetta Conferenza di Servizi, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 4 del disciplinare allegato al presente atto (PGDG/2017/8979 del 24/08/2017);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 11/09/2017, la somma pari a euro 195,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 11/09/2017, la somma pari a euro 240,00, relativa ai canoni dovuti per tutta la durata della presente concessione;
- ha versato in data 11/09/2017, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. n. 2/2015, la somma pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;
- **RITENUTO** sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2036, sotto l’osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Valnure n. 3, 29122 – Piacenza, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale (codice pratica PC17A0056) dal torrente Chiavenna (codice corpo idrico 011200000000 3 ER), in comune di Castell’Arquato (PC), località Vigostano destinata ad uso irrigazione agricola per l’irrigazione di 37,68 ettari di terreno, tramite opera mobile

collocata in destra idraulica e costituita da generatore e elettropompa equipaggiato con elettropompa sommersa trifase della potenza di 4,1 kW e prevalenza di 12 m (coordinate opera di presa: sistema ED50 UTM32, x=566155, y=4972154, ubicazione nel comune di Castell'Arquato, antistante foglio 5 mappale 105 e 18), per la portata massima di 20 l/s e media di 10 l/s ed un volume annuo pari a 64.800 mc;

2. di stabilire che i quantitativi idrici oggetto della presente concessione siano alternativi ai rilasci stabiliti dalla concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza con determinazione n. DET-AMB-2017-4605 del 31/08/2017;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2036;
4. di stabilire che i canone per l'intera durata della presente concessione ammontano alla somma di euro 240,00;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che costituisce parte integrante dello stesso;
6. di rispettare i valori del Deflusso Minimo Vitale (DMV), così come indicato nell'allegato disciplinare;
7. di dare atto che:
 - i canoni annuali saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - il mancato pagamento dei canoni comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
8. di dare inoltre atto che:
 - l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;

- l'importo versato per il canone è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
9. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
 10. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
 11. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. n. 1621/2013;
 13. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 14. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986;
 15. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Franco Zinoni;

16. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. *b*), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico

Franco Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Valnure n. 3, 29122 – Piacenza, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale mediante opera mobile (domanda di concessione PGDG/2017/7984 del 26/07/2017, cod. Sisteb PC17A0056)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un generatore e elettropompa equipaggiata con elettropompa sommersa trifase della potenza di kW 4,1 e prevalenza di 12 m. La pompa verrà collegata con la rete irrigua consortile esistente in sponda destra Chiavenna, mediante tubazione provvisoria non interrata della lunghezza di 150-200 m posta in prossimità della viabilità esistente.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castell'Arquato, località Vigostano, su terreno demaniale antistante il fg. n. 5, mapp. 105 e 18, alle seguenti coordinate: sistema ED50 UTM32 X: 566155, Y 4972154.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 20 l/s, portata media di prelievo pari a 10 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 64.800 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per un terreno di ettari 37,68.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico torrente Chiavenna, codice corpo idrico 011200000000 3 ER.
4. I quantitativi idrici oggetto della presente concessione sono alternativi ai rilasci stabiliti dalla concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza con determinazione n. DET-AMB-2017-4605 del 31/08/2017.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Rispetto dei valori di Deflusso Minimo Vitale (DMV)** - Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell’art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede che le derivazioni di acqua superficiale debbano essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), è fatto obbligo il rispetto dei seguenti valori di DMV in ogni condizione idrologica del tratto di torrente Chiavenna interessato dalla derivazione (C.I. n. 011200000000 3 ER):
 - 0,09 mc/s nel periodo invernale (dall’1 ottobre al 30 aprile)
 - 0,06 mc/s nel periodo estivo (dall’1 maggio al 30 settembre).
4. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell’opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l’interesse pubblico generale.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che

l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PARERE RILASCIATO DALLA AUTORITÀ DI BACINO DISTRATTUALE

DEL FIUME PO CON PGDG/2017/8979 DEL 24/08/2017

1. Per la valutazione del rischio ambientale relativo al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. definiti per il corpo idrico interessato, in

sede di istruttoria dovrà essere applicata la Direttiva Derivazioni con le modalità esplicate nel relativo Allegato 1.

2. Per l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., nelle more della valutazione specifica per sottobacino, la derivazione in oggetto si considera compatibile rispetto al PdGPO ed al PBI solo a seguito delle opportune verifiche e prescrizioni, da parte di codesto Ufficio, in merito ai seguenti aspetti:
 - inserimento, nell'eventuale disciplinare di concessione, dell'obbligo per il richiedente di adeguamento alle misure straordinarie di riduzione dei prelievi al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi Idrici del Distretto del fiume Po;
 - garanzia del rilascio del DMV (comprensivo degli eventuali parametri di calibrazione puntuale) in ogni condizione idrologica del corpo idrico interessato;
 - attuazione dei regolamenti regionali in materia di misurazione dei volumi irrigui, così come previsto dal D.M. 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole.
3. La suddetta compatibilità è in ogni caso subordinata all'obbligo di adeguamento delle modalità e dei valori del prelievo di concessione che dovesse rendersi necessario a seguito degli aggiornamenti del PdGPO o del PBI ai fini del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi fissati da tali strumenti per il corpo idrico o per il bacino e i sottobacini idrografici del F. Po.

ARTICOLO 5

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2036, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2036.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 8

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.